

**DELIBERAZIONE 7 AGOSTO 2014
423/2014/R/GAS**

**APPROVAZIONE DI PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO DEI CODICI DI STOCCAGGIO
PREDISPOSTE DALLE SOCIETÀ EDISON STOCCAGGIO S.P.A. E STOGIT S.P.A. E
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COSTITUZIONE DI GARANZIA REALE SUL GAS IN
STOCCAGGIO A FAVORE DI TERZI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 7 agosto 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e ss.mm.ii. (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02 e ss.mm.ii;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05 e ss.mm.ii (di seguito: deliberazione 119/05);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 e ss.mm.ii (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2013, 556/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 556/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014, 85/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 85/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 144/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 144/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2014, 220/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 220/2014/R/gas);
- il documento per la consultazione 6 febbraio 2014, 44/2014/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 44/2014/R/GAS);
- il codice di rete della società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, e ss.mm.ii;

- il codice di stoccaggio della società Stogit S.p.A. (di seguito: Stogit), approvato dall’Autorità con deliberazione 16 ottobre 2006, 220/06 e ss.mm.ii (di seguito: deliberazione 220/06);
- il codice di stoccaggio della società Edison Stoccaggio S.p.A. (di seguito: Edison Stoccaggio), approvato dall’Autorità con deliberazione 15 maggio 2007, n. 116/07, e ss.mm.ii.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 164/00 prevede, all’articolo 12, comma 7, che l’Autorità fissi le modalità atte a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio;
- la disciplina dei servizi di stoccaggio è stata definita dall’Autorità con la deliberazione 119/05, sulla base della quale le imprese di stoccaggio hanno adottato i propri codici di stoccaggio;
- con la deliberazione 85/2014/R/gas, l’Autorità ha disciplinato le modalità di organizzazione delle procedure d'asta per il conferimento di capacità di stoccaggio per l'anno 2014/2015 ed ha definito alcuni interventi relativi alla capacità di stoccaggio conferite nell'ambito delle misure del decreto legislativo 130/10;
- Stogit ha trasmesso all’Autorità, in data 18 giugno 2014, due proposte di aggiornamento del proprio codice di stoccaggio funzionali rispettivamente al recepimento delle disposizioni della deliberazione 556/2013/R/gas (prot. Autorità 17089) e ed al recepimento delle disposizioni delle deliberazioni 85/2014/R/gas, 144/2014/R/gas e 220/2014/R/gas (prot. Autorità 17090);
- Edison Stoccaggio ha trasmesso, all’Autorità, in data 7 maggio 2014 (prot. Autorità 12622), una proposta di aggiornamento del proprio codice di stoccaggio funzionale al recepimento delle disposizioni della deliberazione 85/2014/R/gas;
- Edison Stoccaggio ha, successivamente, trasmesso, all’Autorità, in data 22 luglio 2014 (prot. Autorità 20770), una integrazione della proposta di aggiornamento di cui al precedente alinea, al fine di rettificare alcuni errori materiali nel frattempo riscontrati;
- le predette proposte di modifica dei codici di stoccaggio contengono, rispettivamente al Capitolo 2, § 2.4.4.4 del codice di Edison Stoccaggio e al Capitolo 2, § 2.3.7.1 del codice di Stogit, la descrizione dei criteri adottati ai fini della determinazione delle capacità di stoccaggio offerte come prodotto con iniezione mensile per il conferimento delle capacità nel corso del presente anno termico dello stoccaggio, i quali prevedono in particolare che tali capacità siano determinate:
 - nel caso di Edison Stoccaggio sulla base dei quantitativi massimi iniettabili nel corso del mese;

- nel caso di Stogit sulla base del “*quantitativo da iniettare in ciascun mese necessario a consentire un riempimento complessivo del sistema di stoccaggio corrispondente alle Capacità di Stoccaggio disponibili ad inizio anno termico*”;
- pertanto, i criteri sopra richiamati risultano non omogenei tra loro e comunque non tengono espressamente conto dell’obiettivo di garantire il contemperamento delle esigenze di sicurezza, connesse alla completa allocazione delle capacità di stoccaggio, e di massimizzazione dei proventi di allocazione (e conseguentemente di minimizzazione degli oneri);
- le modalità e i criteri funzionali a perseguire l’obiettivo richiamato al precedente alinea potranno essere precisati, unitamente alle modalità di definizione dei profili di utilizzo delle capacità di stoccaggio nell’ambito del procedimento di revisione delle procedure di allocazione delle capacità di stoccaggio per il prossimo anno termico.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la deliberazione ARG/gas 45/11, all’articolo 11, comma 6, prevede che la giacenza in stoccaggio dell’utente possa essere offerta in garanzia, anche nella forma del pegno; e che tale garanzia è consentita dal responsabile del bilanciamento solo su richiesta dell’utente e sulla base di un apposito accordo;
- il generale assetto regolamentare delle garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dall’erogazione dei servizi di stoccaggio, trasporto e bilanciamento, rinvenibile nei Codici di trasporto e stoccaggio, presenta fattispecie giuridiche eterogenee per quanto attiene al gas stoccato a garanzia di dette obbligazioni;
- in particolare, i Codici di stoccaggio contengono disposizioni che permettono di offrire il gas in stoccaggio a titolo di pegno al responsabile del bilanciamento nell’ambito del relativo sistema di garanzie, nei limiti in cui le movimentazioni da stoccaggio non incidono sulla garanzia prestata; più in dettaglio:
 - a) il Codice di stoccaggio di Edison Stoccaggio prevede la costituzione del pegno irregolare sul gas, fisicamente presente nel sito di stoccaggio e di proprietà dell’utente, a garanzia dell’esatto adempimento dell’obbligazioni assunte da questi nei confronti dell’impresa di stoccaggio (§ 5.10);
 - b) il Codice di stoccaggio di Stogit prevede che l’impresa di stoccaggio, in qualità di depositaria, è titolare del c.d. diritto di ritenzione privilegiata, ai sensi dell’art. 2761, comma 3, cc.;
- il Codice di trasporto di Snam Rete Gas prevede la costituzione di una garanzia reale sul gas sito in stoccaggio, in titolarità dell’utente, a copertura delle obbligazioni derivanti dall’erogazione del servizio di bilanciamento (capitolo 5, § 1.4.2.3); e che disposizioni di contenuto corrispondente si ritrovano – come in precedenza richiamato – nel Codice di Stogit (§ 7.3.4), al fine di assicurare, a favore del responsabile del bilanciamento, l’indisponibilità del gas in garanzia.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il documento per la consultazione 44/2014/R/GAS, l’Autorità ha rappresentato, tra l’altro, l’intenzione di introdurre la possibilità per il titolare della capacità di stoccaggio di costituire un diritto reale sul gas di proprietà immagazzinato nelle infrastrutture di stoccaggio a titolo di pegno a favore di terzi;
- la possibilità di offrire il gas in garanzia anche a soggetti diversi dal responsabile del bilanciamento, quali ad esempio istituti finanziari, favorisce l’economicità e la liquidità del mercato del gas;
- tale possibilità, per rispondere all’esigenze concrete degli utenti, deve essere integrata con la possibilità di subentrare, in caso di escussione della garanzia, anche alle capacità di erogazione (e di trasporto), di cui è titolare l’utente debitore, associate ai quantitativi di gas escusso, al fine – ad esempio – di consentirne la vendita al PSV per soddisfare il proprio credito;
- in esito alla consultazione – come già evidenziato con la deliberazione 85/2014/R/gas – pur a fronte di un generale consenso sui principi prospettati, è emersa l’opportunità di rimandare, in esito ai necessari approfondimenti circa l’assetto contrattuale e le modalità operativo-gestionali, la definizione degli indirizzi alle imprese di stoccaggio per la costituzione a favore di terzi del diritto reale di pegno sul gas in stoccaggio.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la costituzione del diritto reale di garanzia sul gas stoccato, da parte dell’utente a favore della medesima impresa di stoccaggio o di un terzo soggetto non depositario del gas, avviene mediante un contratto di pegno irregolare, in ragione della natura fungibile del bene a garanzia, ovvero del gas naturale depositato in stoccaggio, ai sensi dell’art. 1851 c.c.;
- nel caso di pegno a favore dell’impresa di stoccaggio, il contratto si perfeziona mediante la consegna del gas dall’utente all’impresa di stoccaggio, che rende indisponibili all’utente debitore i quantitativi oggetto di pegno (c.d. spossessamento), a fronte dell’obbligo dell’impresa creditrice di rendere disponibili all’utente, un medesimo quantitativo di gas, nel caso di adempimento delle obbligazioni garantite, ovvero, a fronte dell’obbligo di restituzione dell’eccedenza del valore rispetto al valore dei crediti garantiti, nel caso le obbligazioni rimangano inadempite alla scadenza;
- il diritto di pegno conferisce al creditore il diritto di prelazione, cioè di soddisfarsi con preferenza, rispetto agli altri creditori, sul gas dato in pegno; e che tale prelazione si realizza, previo atto scritto con data certa ai sensi dell’art. 2787, comma 3, c.c., nel caso di pegno irregolare, attraverso la compensazione automatica tra il debito principale e il debito di restituzione del gas del creditore pignoratizio, fatta salva la restituzione all’utente dell’eccedenza rispetto al valore del credito garantito;

- in sede negoziale possono concordarsi varie modalità di escussione della garanzia, tra le quali, ad esempio:
 - a) l'acquisizione definitiva del gas in proprietà, in base alla stima del valore di esso a partire dal prezzo di mercato e salva la restituzione, rendendola nuovamente disponibile al debitore, della quantità di gas che eccede il valore del credito;
 - b) la vendita del gas sul mercato, previa acquisizione di diritti di trasporto, in nome e per conto proprio, e il soddisfacimento sul ricavato, salva la restituzione al debitore dell'eccedenza rispetto al credito garantito;
 - c) la vendita sul mercato in nome e per conto dell'utente, utilizzando i diritti di trasporto di cui il debitore è titolare per la quota di gas oggetto di garanzia;
- nel caso di pegno irregolare sul gas depositato in stoccaggio a favore di terzi, il contratto si perfeziona mediante la consegna da parte dell'utente debitore, a scopo di garanzia, del gas stoccato non al creditore, ma ad un soggetto depositario, quale è l'impresa di stoccaggio, il quale si obbliga alla restituzione del medesimo quantitativo di gas depositato, a favore di un soggetto alternativamente determinato, a seconda che si verifichi l'adempimento o l'inadempimento del credito principale; e che questa è – ad esempio – la struttura di quanto già previsto a favore del responsabile del bilanciamento nel Codice di trasporto di Snam Rete Gas e nel Codice di stoccaggio di Stogit S.p.A., in precedenza richiamati;
- il pegno irregolare a favore di terzi si attua attraverso un diretto collegamento negoziale tra il contratto di deposito del gas e quello di pegno irregolare, assicurato dall'inserimento di una clausola contrattuale accessoria in entrambi i contratti, che vincola il depositario, ovvero l'impresa di stoccaggio, a restituire il gas al creditore, in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita, e al debitore, in caso di adempimento;
- da tale struttura contrattuale discendono obblighi per l'impresa di stoccaggio depositarie del gas, a garanzia:
 - a) del terzo creditore, relativi alla verifica della disponibilità dei quantitativi offerti in garanzia da parte dell'utente, nonché alla loro non movimentabilità da parte dell'utente;
 - b) dell'utente, relativi all'indisponibilità per il terzo creditore del gas oggetto del pegno fino all'avveramento della condizione dell'inadempimento, ovvero alla restituzione all'utente del gas stoccato in caso di adempimento dei debiti garantiti;
 - c) del sistema, relativi alla verifica che il vincolo reale sul gas sia compatibile con la sicurezza del sistema.

RITENUTO CHE:

- le proposte di aggiornamento dei codici di stoccaggio, trasmesse da Stogit in data 18 giugno 2014 (prot. Autorità 17089 e 17090) e da Edison Stoccaggio in data 7

maggio 2014 (prot Autorità 12622) e 22 luglio 2014 (prot Autorità 20770), siano coerenti, nei termini sopra richiamati, con le disposizioni dell'Autorità;

- sia, pertanto, opportuno approvare le predette proposte;
- prevedere che le imprese di stoccaggio e l'impresa maggiore di trasporto predispongano una proposta in merito alle modalità di integrazione, ovvero di adeguamento, in modo coordinato, dei propri codici di stoccaggio e trasporto per consentire la costituzione del diritto reale a garanzia a favore di terzi sul gas stoccato, secondo la fattispecie del pegno irregolare, con le caratteristiche in precedenza descritte;
- che le suddette imprese trasmettano all'Autorità le conseguenti proposte di aggiornamento dei propri codici, previa effettuazione della consultazione prevista dalla regolazione vigente

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza e nei termini espressi in motivazione, le proposte di aggiornamento del codice di stoccaggio, presentata da Stogit in data 18 giugno 2014 ed allegate al presente provvedimento (*Allegati A e B*) nonché la proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio, presentata da Edison Stoccaggio in data 7 maggio 2014 e 22 luglio 2014 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato C*);
2. di prevedere che le imprese di stoccaggio e l'impresa maggiore di trasporto predispongano una proposta in merito alle modalità di integrazione, ovvero di adeguamento dei propri Codici di stoccaggio e trasporto per consentire la costituzione del diritto reale a garanzia a favore di terzi sul gas stoccato, secondo la fattispecie del pegno irregolare, con le caratteristiche descritte in motivazione;
3. di prevedere che le imprese di stoccaggio e l'impresa maggiore di trasporto trasmettano all'Autorità le conseguenti proposte di aggiornamento dei propri codici, previa effettuazione della consultazione prevista dalla regolazione vigente;
4. di prevedere che le proposte di aggiornamento, di cui al punto 3, siano poste in consultazione entro e non oltre il 15 ottobre 2014;
5. di trasmettere il presente provvedimento a Stogit, Edison Stoccaggio e Snam Rete Gas, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
6. di pubblicare la presente deliberazione e la versione aggiornata del codice di stoccaggio, risultante dalle modifiche di cui al precedente punto 1, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

7 agosto 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni